



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE  
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'  
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

---

*Assunto il 21/12/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 331*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 13521 del 22/12/2021**

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA IN  
APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART 181 COMMA 1 -QUATER DEL D.LGS.  
22.01.2004- DITTA DI SANZO DOMENICA -COMUNE DI DIAMANTE (CS).**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Vista** la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

**Vista** la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal d.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

**Visto** il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

**Visto** il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;

**Vista** la D.G.R. n°19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

**Vista** la delibera della G.R. n°541 del 16 dicembre 2015, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

**Vista** la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n°3 del 19-02-2019 e s.m.i.” con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta regionale e si è provveduto, tra l’altro, a modificare la previgente composizione funzionale dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo Economico, Attività Produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione n°180 del 07-11-2021, con il quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione n°191 del 08-11-2021, con il quale è stato conferito “ai sensi del paragrafo 6 delle direttive con D.G.R. n°200 del 19-05-2014 - nelle more della definizione delle procedure di legge volte all’individuazione del Dirigente Generale titolare - all’ing. Gianfranco Comito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” per mesi dodici decorrenti dal 07-11-2021;

**Visto** il decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” n°9496 del 22-09-2021 con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore “Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale” del Dipartimento Tutela dell’Ambiente;

**Vista** la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 6, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 6.4 di Cosenza del Settore 6 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

**Visto** il d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42;

**Vista** la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

**Vista** la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005”.

### **Premesso che:**

- il Comune di Diamante (CS), con nota n°22223 del 09-10-2020, ha inoltrato la pratica, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prodotta dalla ditta **Di Sanzo Domenica**, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°0382545 del 23-11-2020, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato d.lgs. per la sanatoria di opere edilizie in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, consistenti nella realizzazione di opere definite come “diversa distribuzione e pendenza della falda di copertura, ridimensionamento dell’oggetto, diversa distribuzione ambienti interni dei vari piani, realizzazione di due torrini, spostamento delle aperture esterne e delle loro sagome, sostituzione

dei parapetti in muratura con ringhiera metallica, realizzazione di una canna fumaria con opere murarie e comignolo e realizzazione di un volume tecnico in muratura adibito a locale per impianti tecnologici per serbatoio idrico in difformità alla C.E. n°4/2007”, di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Diamante (CS) in Via Giovanni Verga n°77 ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°13, particella n°165, subalterni nn°4, 5, 6 e 11 – Ambito tutelato, art. 136 – comma 1, lett. D del d.lgs. 42/04;

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del d.lgs. 22/01/2004, n. 42;

- l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di Diamante (CS) in data 11-09-2020 con protocollo n°20127;

- a seguito dell'istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale SIAR n°0094463 del 01-03-2021 alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;

- con protocollo generale - SIAR n°244179 del 28-05-2021, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°0004260-P del 15-05-2021;

- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 16-06-2020, avente ad oggetto: “D.G.R. n°393/2009 adempimenti, modifiche ed integrazioni decreto n°9027 del 21-07-2011”;

**Considerato che:**

- il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 16-06-2020, ha ritenuto, nella seduta del 23-01-2021, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00);

- con nota protocollo generale SIAR n°411484 del 27-09-2021, prendendo atto di quanto sopra, si comunicavano alla ditta Di Sanzo Domenica, le modalità di pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma, comprensiva delle spese di notifica, di € 3.622,95 (tremilaseicentoventidue/95), da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla “Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali”, da rimettere in originale al Dipartimento “Tutela dell'Ambiente”, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma doveva essere versata ai sensi dell'art. 167 e art. 181 comma 1 quater del d.lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n°308, quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza e/o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica, con la stessa nota, si comunicava alla ditta Di Sanzo Domenica, che doveva versare, con le stesse modalità poc'anzi descritte, anche la somma di € 2.863,00 (duemilaottocentosessantatre/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per l'infrazione prevista dall'art. n°15 ex legge 29-06-39 n°1497 – art. n°2 c.46 legge 23-12-96 n°662 – art. n°167 d.lgs. 42/04 per la pratica di condono edilizio, ex LL. 47/85 e 724/94, relativamente alla richiesta del Comune di Diamante (CS), trasmessa con nota n°16471 del 23-07-2021, ed acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale SIAR n°405304 del 22-09-2021, per lavori abusivi definiti come: “ampliamento di un fabbricato al piano terra e di un deposito al piano seminterrato”, realizzati in difformità al nulla osta n°6027/1970 e concessione edilizia n°37 del 22-05-1981 – condono edilizio 2864/86 – sito in Via Giovanni Verga, snc del Comune di Diamante (CS), ed identificato al catasto terreni al foglio n°13, particella n°165, subalterni nn°10 e 11, conseguendo una volumetria abusiva complessiva di mc. 391,54.

- nella medesima comunicazione si stabiliva inoltre che il Dipartimento “Tutela dell'Ambiente”, avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex d.lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento della somma come sopra determinata;

**Preso atto** del parere obbligatorio e vincolante, espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°0004260-P del 15-05-2021, per le opere consistenti nella realizzazione di opere definite come “diversa distribuzione e pendenza della falda di copertura, ridimensionamento dell'aggetto, diversa distribuzione ambienti interni dei vari piani, realizzazione di due torrini, spostamento delle aperture esterne e delle loro sagome, sostituzione dei parapetti in muratura con ringhiera metallica, realizzazione di una canna fumaria con opere murarie e comignolo e realizzazione di un volume tecnico in muratura adibito a locale per impianti tecnologici per serbatoio idrico in difformità alla C.E. n°4/2007”, di un fabbricato adibito a civile

abitazione, sito nel Comune di Diamante (CS) in Via Giovanni Verga n°77 ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°13, particella n°165, subalterni nn°4, 5, 6 e 11 – Ambito tutelato, art. 136 – comma 1, lett. D del d.lgs. 42/04;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto complessivamente disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 20-10-2021 dell'importo di € 6.486,00 (seimilaquattrocentottantasei/00) e regolarmente acquisita agli atti di questo Ente;

**Dato atto che** con decreto dirigenziale n°11300 del 05-11-2021 è stata accertata la somma versata di € 6.486,00 (seimilaquattrocentottantasei/00) sul capitolo d'entrata E3402000301 del bilancio regionale 2021;

**Rilevato che** in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

**Dato, altresì, atto:**

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;

- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

## DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla ditta Di Sanzo Domenica, consistenti nella realizzazione di opere definite come "diversa distribuzione e pendenza della falda di copertura, ridimensionamento dell'oggetto, diversa distribuzione ambienti interni dei vari piani, realizzazione di due torrini, spostamento delle aperture esterne e delle loro sagome, sostituzione dei parapetti in muratura con ringhiera metallica, realizzazione di una canna fumaria con opere murarie e comignolo e realizzazione di un volume tecnico in muratura adibito a locale per impianti tecnologici per serbatoio idrico in difformità alla C.E. n°4/2007", di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Diamante (CS) in Via Giovanni Verga n°77 ed identificato catastalmente al foglio di mappa n°13, particella n°165, subalterni nn°4, 5, 6 e 11 – Ambito tutelato, art. 136 – comma 1, lett. D del d.lgs. 42/04;

2. **Di notificare il presente provvedimento:**

a) alla ditta Di Sanzo Domenica;

b) al Comune di Diamante (CS);

c) alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;

d) al Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" - Settore n°7 "Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile" - UDP\_7.4, della Regione Calabria;

3. **che l'accertamento** di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

4. **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Cosenza  
INNOCENTE ALFREDO PIO  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
FINATI LUCIANO  
(con firma digitale)